

EMERGENZA COVID-19: BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI IMPRESE COMMERCIALI DI VICINATO, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ARTIGIANE, AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO ANCHE IN FORMA COOPERATIVA PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI - VII° BANDO.

Art. 1. PREMESSA E FINALITÀ

1. Con il presente Bando il Comune di Arese, per far fronte alla situazione di emergenza economica derivante dal propagarsi dell'epidemia da CoViD-19 e dalle misure messe in atto per il suo contenimento, continua a promuovere una misura per favorire la ripresa delle **attività commerciali di vicinato, di somministrazione di alimenti e bevande, artigiane, agenzie di viaggi e turismo** anche in forma cooperativa produttrici di beni e servizi, mediante l'assegnazione di **contributi a fondo perduto** per tali attività con **unità locale in Arese** che hanno avuto una **perdita di fatturato** uguale o maggiore al 20% del medesimo periodo dell'anno 2019 (anno precedente alla dichiarazione di emergenza avvenuta il 31.01.2020) intercorrente tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.
2. Il Comune di Arese nell'ambito degli impegni assunti con la sottoscrizione del *Protocollo d'Intesa* con il Comune di Lainate in data 01.10.2014, a seguito della deliberazione di Giunta comunale n. 171/30.09.2014 di approvazione di detto *Protocollo* per la gestione degli interventi di sviluppo socio-economico connessi all'*Accordo di Programma per la ripermetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell'area ex Fiat-Alfa Romeo nei Comuni di Arese e Lainate*, e come avviato con la pubblicazione dei Bandi: I°, I° bis, III°, IV°, V° e VI° per il *sostegno delle imprese commerciali, artigiane, anche in forma cooperativa produttrici di beni e servizi, con particolare attenzione alle microimprese, sul territorio del comune di Arese* intende proseguire la propria attività istituzionale di promozione e sostegno delle attività economiche esistenti, allo scopo di promuovere l'economia locale, sostenendole ed incentivandole anche e soprattutto in questo prorogarsi della fase emergenziale per favorire la loro ripresa.
3. Il sostegno consiste in un **contributo a fondo perduto** per le attività commerciali di vicinato, di somministrazione di alimenti e bevande, artigiane, agenzie di viaggi e turismo di cui al successivo comma, con **unità locale in Arese** fino allo stanziamento di **€ 100.000,00** (Euro Centomila/00), la **perdita** documentata relativamente al periodo di emergenza CoViD-19 intercorrente tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 **di fatturato** uguale o superiore al 20% del medesimo periodo dell'anno 2019 destinata a quelle imprese/cooperative che svolgono l'attività in unità immobiliare in forza di un:
 - A) **atto notarile di acquisto** (o successione) dell'unità commerciale registrato e trascritto in data anteriore al 31.01.2020;
 - B) **contratto di locazione** commerciale in qualità di locatari o di un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda in qualità di affittuari, a loro intestato (L. 392/78) e registrato in data anteriore al 31.01.2020;
 - C) **mutuo ipotecario**, a loro intestato, stipulato nella forma di atto pubblico, disciplinato dall'art. 2699 del Codice Civile in data anteriore al 31.01.2020;
 - D) **leasing** connesso all'attività economica, a loro intestato in qualità di utilizzatore (escluso utilizzo/uso promiscuo), registrato in data anteriore al 31.01.2020.
4. La **misura** di cui al comma precedente sono **riservate** a:
 - A) esercizi di vicinato come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, pertanto aventi una superficie di vendita non superiore a mq 250;
 - B) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande definita dall'art. 64, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 *Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*. È in ogni caso **esclusa** dal finanziamento l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- i. mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività (art. 62, comma 1, lett. a) della L.R. n. 6/2010);
 - ii. in locali non aperti al pubblico (art. 62, comma 1, lett. c) della L.R. n. 6/2010);
 - iii. su aree pubbliche, ai sensi de titolo II, capi I, sezione III della L.R. n. 6/2010 (art. 62, comma 1, lett. d) della L.R. n. 6/2010);
- C) attività artigiane: di servizi alla persona, del settore dell'alimentazione, del settore non alimentare;
- D) agenzie di viaggi e turismo;
- E) attività di cui alle precedenti lett. A), B), C) che hanno già beneficiato dei contributi erogati dal Comune di Arese con Bando avente ad oggetto: "EMERGENZA COVID-19: BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI IMPRESE COMMERCIALI DI VICINATO, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ARTIGIANE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI - VI° BANDO" per le quali l'eventuale nuovo contributo verrà abbattuto del 50% rispetto alla perdita di fatturato.
5. Sono in ogni caso **escluse** dal finanziamento le imprese/cooperative che esercitano/ospitano attività che possano comportare disturbi da **ludopatìa**.

Art. 2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono accedere ai contributi le imprese/cooperative aventi una sede operativa nel Comune di Arese e operanti nei settori del commercio di vicinato, di somministrazione di alimenti e bevande, artigiane, agenzie di viaggi e turismo che hanno avuto una **perdita di fatturato** tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 uguale o maggiore al 20% del medesimo periodo dell'anno 2019, così come specificato all'art. 1, comma 3.
I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) avere l'unità locale oggetto di intervento sul presente *Bando* iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia alla data del **31.01.2020**;
 - b) siano in regola con il pagamento dei Tributi e delle Tasse locali;
 - c) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
 - d) abbiano assolto gli obblighi contributivi nei confronti del personale e siano in regola con le normative sulle salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) non avere forniture in essere con il Comune di Arese, con le sue Società partecipate e/o controllate, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
 - f) non determinino, con la produzione della domanda, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
 - g) non abbiano rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente con particolare riferimento al punto n. 8 del *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024*, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 03.03.2022;
 - h) non abbiano avuto pendenze di qualsiasi genere con l'Amministrazione comunale, con le sue Società partecipate e/o controllate o con soggetti dalla predetta incaricati della

- gestione di entrate e per i quali siano debitori a qualsiasi titolo;
- i) non si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Art. 3. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Le **risorse** complessivamente **stanziare** dal Comune di Arese ammontano a **€ 100.000,00** (Euro Centomila/00).
2. Il Comune di Arese, con successivi atti, si riserva la facoltà di:
 - a) riaprire i termini di scadenza in caso di non esaurimento delle risorse;
 - b) creare una lista d'attesa di richieste ammesse, ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, in vista di eventuale ricostituzione delle medesime.

Art. 4. ENTITÀ, CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo erogabile è fino all'**80%** della perdita documentata (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) per il periodo di emergenza CoViD-19 compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 per **perdita di fatturato** uguale o superiore al 20% del medesimo periodo dell'anno 2019 (ricavi/compensi: cessioni di beni, anche ammortizzabili, o prestazioni di servizi come meglio specificato al successivo comma 4 e per qualunque spesa sostenuta e certificabile inerente l'attività compresi oneri finanziari) così frazionato:
 1. **€ 800,00** per quelle attività che hanno avuto una perdita di fatturato $\geq 20\%$ fino a 30%
 2. **€ 1.000,00** per quelle attività che hanno avuto una perdita di fatturato $> 30\%$ fino a 40%
 3. **€ 1.200,00** per quelle attività che hanno avuto una perdita di fatturato oltre il 40%
2. Per quelle attività che hanno già beneficiato dei contributi erogati dal Comune di Arese con Bando avente ad oggetto: "EMERGENZA COVID-19: BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI IMPRESE COMMERCIALI DI VICINATO, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ARTIGIANE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI - VI° BANDO" per le quali l'eventuale nuovo contributo riconosciuto di cui al precedente comma 1 verrà abbattuto del 50% rispetto alla perdita di fatturato.
3. Ai fini della liquidazione ed erogazione del contributo il richiedente dovrà comprovare quanto autocertificato (occorrerà far riferimento ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR. [Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2021 (redditi 2020). Per le società semplici, in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione IVA 2021 (periodo d'imposta 2020), anche in questo caso, per evitare errori si fa riferimento all'importo da riportare nel campo VE50 della dichiarazione IVA].
4. L'importo del contributo è al lordo della ritenuta d'acconto di legge (art. 28 D.P.R. n. 600/1973) del 4%.

Art. 5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODULISTICA

1. A pena di inammissibilità, nell'ambito del presente Bando per ciascuna impresa/cooperativa (legale rappresentante) è consentito inviare una sola domanda di contributo che dovrà pervenire entro e non oltre le ore **12.00** del **18.05.2022** all'**ufficio Protocollo del Comune di Arese** sito in Via Roma n. 2 – 20020 Arese (MI), **esclusivamente** tramite PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it.
2. **Sono inammissibili le domande presentate con modalità e/o canali diversi.**

3. Il Comune di Arese non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. In caso di presentazione di più domande per la stessa unità locale, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.
5. Non saranno considerate ammissibili più domande presentate da imprese/cooperative che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari riconducibili e/o sostanzialmente coincidenti. In questi casi, sarà considerata ammissibile soltanto la prima domanda ricevuta in ordine cronologico come attestato dal protocollo del Comune.
6. Le domande prive o carenti degli elementi essenziali che non consentano l'individuazione dell'istante o l'oggetto della richiesta si considerano come non presentate.
7. La **richiesta di contributo**, da redigere su apposito **Modulo di domanda** allegato al presente Bando (**All. A**), dovrà essere debitamente compilata in ogni parte e firmata del legale rappresentante ed **accompagnata** dalla documentazione di cui all'art. 4, comma 3 oltre a:
 - I. Autocertificazione antimafia ex art. 76 del d.lgs. 159/2011 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (**All. B**);
 - II. Dichiarazione sulla ritenuta di acconto del 4% (**All. C**);
 - III. Dichiarazione degli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati (**All. D**);
 - IV. Autocertificazione circa la perdita percentuale di fatturato (**All. E**);e trasmessa all'ufficio Protocollo del Comune di Arese **esclusivamente** tramite casella di Posta elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it nell'oggetto "**EMERGENZA COVID-19: ... - VII° BANDO**"
8. Le domande incomplete, ovvero che non dovessero riportare tutti i dati richiesti e/o prive della documentazione prescritta, saranno dichiarate inammissibili.
9. È **obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC**, presso il quale la impresa/cooperativa elegge domicilio ai fini della procedura del presente Bando e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In assenza dell'indicazione di un indirizzo PEC il Comune di Arese non risponde delle eventuali conseguenze negative per l'impresa, derivanti da difetto o mancanza di comunicazione inerenti al procedimento amministrativo.
10. Il Comune di Arese non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni da parte dei richiedenti imputabili all'errata e/o incompleta indicazione dei propri recapiti, ovvero dovuti a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'istruttoria di **ammissibilità formale** delle richieste di contributo sarà effettuata dal S.U.A.P del Comune di Arese e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
 - a) rispetto dei termini e delle modalità di inoltro della richiesta esplicitati all'art. 5 del Bando;
 - b) regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando;
 - c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del Bando.
2. In fase istruttoria il S.U.A.P. si riserva altresì la facoltà di richiedere l'integrazione della domanda trasmessa con eventuale documentazione aggiuntiva e/o ulteriori chiarimenti.
3. Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento sarà notificata al richiedente a cura del S.U.A.P. del Comune di Arese tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo indicato dal richiedente nel Modulo della domanda.
4. In caso di richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti, l'impresa/la cooperativa

è tenuta a dare riscontro, **esclusivamente** tramite casella di Posta elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.arese.mi.it, entro il termine perentorio di **15 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, la domanda presentata verrà considerata inammissibile.

5. Le imprese/cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Bando la cui richiesta di contributo è stata **valutata formalmente ammissibile**, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, saranno **ammesse ai benefici e alla concessione del contributo** in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda come attestato dal protocollo del Comune.

Art. 7. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito degli esiti dell'istruttoria della valutazione delle domande, di cui al precedente articolo, la Responsabile del Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive, in conformità al cronoprogramma definito dalla tabella sottostante, provvede ad approvare con proprio atto l'elenco delle richieste di contributo risultate:
 - a) ammesse e finanziabili,
 - b) ammesse ma non finanziabili per esaurimento risorse disponibili;
 - c) non ammesse.

Periodo di presentazione delle domande	Termine di approvazione elenco con Determina
19.04.2022 – 18.05.2022	30 giorni dalla scadenza del Bando

2. I termini indicati, qualora ricadano in giorni festivi, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno feriale successivo. L'elenco delle domande ammesse verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Arese.

Art. 8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai fini dell'erogazione del contributo il Comune di Arese verificherà la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC); il DURC in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8- bis).
2. Il termine di **conclusione del procedimento** per ciascuna pratica sarà di 30 giorni a decorrere dalla esecutività della Determina delle richieste di contributo risultate ammesse e finanziabili di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 9. RINUNCIA E REVOCA

1. La **rinuncia** deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta di contributo e deve essere comunicata al S.U.A.P. del Comune di Arese.
2. Il contributo verrà **revocato** in caso di:
 - a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
 - b) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.);
 - c) apertura di procedure concorsuali nei confronti della impresa/cooperativa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo;
 - d) mancato rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contenuti nel presente bando o degli impegni assunti con la presentazione della domanda;

3. La revoca del contributo comporta la **restituzione** al Comune di Arese delle somme percepite, maggiorate degli interessi moratori nella misura di legge entro **90 giorni** dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione delle procedure esecutive per l'escussione delle tasse.

Art. 10. ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Il Comune di Arese può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede operativa della impresa/cooperativa beneficiaria sull'osservanza delle disposizioni del presente Bando. Tali controlli, svolti dal personale del S.U.A.P. e/o della Polizia Locale, sono finalizzati a verificare:
 - a) il rispetto degli obblighi previsti dal Bando;
 - b) la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;

Art. 11. CONTROVERSIE

1. L'Autorità giudiziaria competente per ogni controversia riguardante il presente Bando è il foro di Milano.

Art. 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento per il Comune di Arese è **Elisabetta Ubezio**, il tecnico istruttore è **Davide Tognon contattabile** per informazioni relative al contenuto del presente Bando ai seguenti recapiti:
 - mail: suap@comune.arese.mi.it
 - telefono: **0293527.262/263** dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il martedì e giovedì.

Art. 13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali* e del capo IV – Sezione I del *Regolamento Unione Europea 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation)*:
 - a) **titolare dei dati** è il Comune di Arese nella persona del Legale Rappresentante, il Sindaco – Via Roma n. 2 – 20020 Arese (MI);
 - b) **responsabile della protezione dei dati personali** (inerenti il presente Bando) è contattabile al seguente indirizzo mail: rdp@comune.arese.mi.it;
2. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente Bando, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. Il mancato conferimento comporta la decadenza/perdita del diritto del beneficiario.
3. I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
4. Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e Capo III *Regolamento Unione Europea 2016/679 (GDPR)*, tra i quali figurano:
 - a) il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - b) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati;
 - c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dai dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - d) il diritto all'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, diffusi, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ecc.

14. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.
2. L'Ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).
3. La richiesta di accesso agli atti è possibile accedendo al presente link https://sportellotelematico.comune.arese.mi.it/action:s_italia:accesso.atti.documenti.pubblica.amministrazione

15. CLAUSOLA ANTITRUFFA

1. Il Comune di Arese non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente bando.

Art. 16. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nel caso di inadempienze per responsabilità diretta, mancato rispetto degli impegni assunti e degli obblighi derivanti dai provvedimenti emessi a favore dei beneficiari dei contributi per i programmi di innovazione, il Comune di Arese provvederà alla revoca dei contributi stessi.
2. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.